



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 61

Adunanza del 24.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD (CO.NORD)

L'anno **duemilatredici** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **18,00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 PROVANA DANIELA	Presente
3 CARPANI CARLANTONIO	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

ADESIONE CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD (CO.NORD)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si è costituita in Bergamo, ai sensi dell'art.14 del Codice Civile, l'Associazione denominata "*Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord*" CO.NORD (con rogito notarile n.6162 rep.36081 del 26.06.1998), avente quale finalità primaria la promozione ed il potenziamento delle autonomie locali, oltre agli scopi specifici indicati dall'art.3 dello Statuto della Confederazione;

EVIDENZIATO che la predetta associazione offre gratuitamente ai comuni aderenti i seguenti servizi:

- a) informazione ed aggiornamento: attraverso i notiziari settimanali di informazione, monografici e di approfondimento, notiziari contenenti opportunità di finanziamento per gli Enti Locali;
- b) risposta ai quesiti: resi mediante la predisposizione di pareri scritti, inviati direttamente ai richiedenti mediamente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;
- c) formazione ed aggiornamento (corsi e seminari): destinati sia agli Amministratori Locali che al personale degli Enti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato Statuto della Confederazione, possono divenire soci, mediante formale deliberazione degli organi competenti, i Comuni, le Province e le Comunità Montane;

CONSIDERATO che l'Associazione CO.NORD ha stipulato, in data 11.12.2009, l'allegato accordo di collaborazione con l'Associazione dei Comuni d'Italia ANCI, in base al quale il pagamento della quota associativa ANCI dà diritto all'adesione da entrambe le associazioni (ANCI e CO.NORD)

ATTESO che il Comune di Trescore Cremasco ha già provveduto al versamento della quota associativa ANCI ed è quindi possibile, contestualmente, ottenere l'associazione gratuita alla CO.NORD;

RITENUTO di aderire alla Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord (Co.Nord) al fine di ottenere nuovi ed ulteriori servizi rispetto a quelli offerti da ANCI senza che vengano sostenuti nuovi costi;

ACQUISTO il parere favorevoli di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 primo comma D.lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di aderire, per le ragioni illustrate in premessa, a tempo indeterminato salvo recesso nei termini statutari alla "*Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord*" (Co.Nord), contestualmente confermando l'adesione ad ANCI, già formalizzata con determinazione n. 31 del 06.02.2013.
- 2) Di prendere atto dell'avvenuta definizione, in data 11 dicembre 2009, dell'accordo di collaborazione tra CO.NORD ed ANCI, a fronte del quale i Comuni possono contestualmente ottenere l'associazione ad entrambe le realtà associative provvedendo al versamento di una sola quota di adesione e precisamente quella prevista per ANCI.
- 3) Di comunicare il presente provvedimento alla Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord, con sede in Bergamo, Piazzale Risorgimento n°14 ed all'Associazione dei

Comuni d'Italia con sede a Roma in via dei Prefetti n° 46.

Stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, on separata votazione unanime

DELIBERA

- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del Testo Unico 267/2000.

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

STATUTO

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

Co. Nord

Approvato dall'Assemblea Generale nella riunione del 26/2/2000 - Modificato dall'Assemblea Generale nella riunione del 13/1/2001 - Modificato dall'Assemblea Generale del 22/3/2003 - Modificato dall'Assemblea Generale del 27/11/2004 - Modificato dall'Assemblea Generale del 15/11/2008 - Modificato dall'Assemblea Generale del 16/2/2013

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile e seguenti, per quanto applicabili, l'Associazione denominata "Co. Nord" - Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord la quale ha carattere di associazione volontaria di Comuni, Province e Comunità Montane.
2. La Confederazione ha sede in Bergamo.
3. L'associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta soltanto per volontà dei due terzi degli Enti Associati.
4. La Confederazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro.

Art. 2 SOCI

1. Sono soci della Confederazione, mediante formale deliberazione degli organi competenti, i Comuni, le Province e le Comunità Montane.
2. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
3. Il recesso, deciso con formale deliberazione degli organi competenti, deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno alla Confederazione entro il primo semestre dell'esercizio in corso ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Oltre ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane possono aderire le unioni di Comuni ed i Consorzi disciplinati dalla legislazione sulle autonomie locali.
5. L'Ufficio di Presidenza può approvare l'adesione alla Confederazione, da parte di altri soggetti pubblici che condividano scopi e finalità della Confederazione. Gli aderenti di cui al presente comma possono partecipare, senza diritto di voto all'Assemblea generale e possono essere soggetti al versamento di una quota di adesione annua stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 3 SCOPI E COMPITI

1. La Confederazione:
 - a) promuove e potenzia l'attività delle autonomie locali, sulla base dei principi indicati nella Costituzione;
 - b) propone variazioni alla Costituzione, promuove proposte di legge o modifiche normative nelle modalità previste, al fine di porre in essere un ordinamento in cui i contenuti democratici del governo locale risultino valorizzati in massimo grado e siano rappresentativi degli indirizzi gestionali delle popolazioni residenti nell'ambito dei rispettivi territori;
 - c) rappresenta gli Enti sopracitati con il Parlamento, con il Governo e con gli altri organi centrali dello Stato, con gli organismi comunitari e con le Regioni;
 - d) cura tutti i problemi che investono gli Enti associati;
 - e) promuove tutte le iniziative opportune al fine di ottenere la massima autonomia per gli Enti associati nella forma di quella già in essere per le Province autonome di Trento e Bolzano, tendenti ad una

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

forma di Stato federalista in cui agli Enti sopracitati spetta la piena gestione amministrativa delle competenze e delle relative risorse;

- f) intraprende tutte le iniziative di ricerca, di studio e di divulgazione prestando informazione, consulenza ed assistenza agli Enti associati con le proprie strutture o mediante convenzionamento con società specializzate, in modo da stimolare e promuovere lo sviluppo nel quadro della valorizzazione delle autonomie locali, sotto i profili della democraticità e dell'efficienza;
- g) cura l'aggiornamento degli Amministratori;
- h) cura la promozione di iniziative intercomunali;
- i) promuove convegni e dibattiti;
- l) può costituire società di servizi aventi per oggetto l'attività di prestazione di consulenza e servizi agli enti associati.

Art. 4 MEZZI FINANZIARI

- 1. La Confederazione non ha scopi di lucro ed è ente di tipo associativo classificato, ai fini fiscali, tra quelli di cui all' art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
- 2. I mezzi finanziari della Confederazione sono costituiti da :
 - a) contributo obbligatorio di adesione;
 - b) contributi e sovvenzioni volontari o straordinari.
- 3. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna a provvedere al rimborso, a richiesta, delle spese che gli eletti dell'Ente dovranno sostenere nel corso del mandato per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle commissioni di cui fanno parte, fatta salva la rinuncia da parte degli interessati.

Art. 5 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- 1. Il contributo associativo viene determinato dall'Ufficio di Presidenza con possibilità di revisione annuale. Il contributo associativo viene fissato ai sensi del successivo articolo 13, comma 4.
- 2. Il contributo associativo sarà versato entro il mese di marzo o comunque entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 6 ORGANI

- 1. Sono organi della Confederazione :
 - a) l'Assemblea generale
 - b) il Presidente
 - c) l'Ufficio di Presidenza
 - d) il Revisore unico dei Conti

Art. 7 DURATA IN CARICA – DECADENZA

- 1. Gli organi della Confederazione vengono rinnovati in concomitanza delle elezioni generali amministrative.
- 2. Tutti i componenti degli organi della Confederazione decadono quando cessano dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente di appartenenza.
- 3. I componenti dell' Ufficio di Presidenza decadono altresì nell'ipotesi di mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
- 4. Alla loro surrogazione provvede l'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle norme statutarie, attingendo dall'elenco dei primi fra i non eletti.

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

Art. 8 L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Confederazione ed è composta da tutti i soci, in regola con le quote associative, a tal fine rappresentati dal legale rappresentante dell'Ente aderente o suo delegato, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
2. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dall'Ufficio di Presidenza o da almeno un quarto degli associati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. L'Assemblea in seconda convocazione può tenersi non prima di almeno ad un'ora di distanza dalla prima.
5. Al fine di agevolare la formazione delle decisioni dei soci è consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea generale:
 - a) l'approvazione dello Statuto della Confederazione e sue modifiche;
 - b) l'elezione del Presidente della Confederazione;
 - c) l'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) l'approvazione, anno per anno, degli indirizzi politici e programmatici della Confederazione, con indicazione degli orientamenti amministrativi e legislativi e valutazione dei problemi più importanti della vita e dell'azione delle Autonomie locali;
 - e) l'adozione dei Regolamenti per il funzionamento della Confederazione;
 - f) l'esame di eventuali questioni sottoposte dall'Ufficio di Presidenza ;
 - g) la determinazione del gettone di presenza dell'Ufficio di Presidenza;
 - h) deliberare eventuale esclusione di associati per azioni in contrasto con gli scopi della Confederazione;
 - i) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art.10 CONVOCAZIONE E VALIDITA' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione dell'Ufficio di Presidenza, per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto alla metà.
2. In luogo della spedizione postale le convocazioni possono essere disposte mediante l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo che consenta di riscontrarne la ricezione da parte del destinatario.

Art.11 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea generale.
2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto in prima votazione; nel caso in cui nessun candidato raggiunga il "quorum", si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in questo caso viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa ed in caso di parità di voti il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente:
 - a) la legale rappresentanza della Confederazione;
 - b) la convocazione e la presidenza degli organi statutari;
 - c) l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d) l'adozione dei provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Confederazione e di quelli urgenti, con l'obbligo, in questo caso, di riferirne all'Ufficio di Presidenza nella sua prima adunanza;
 - e) la firma di tutti gli atti della Confederazione e, unitamente al Segretario, dei mandati di pagamento e degli atti contabili.

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

Art. 12 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni.
2. Qualora il Presidente sia un Sindaco, il Vice Presidente Vicario sarà un Rappresentante di Provincia e viceversa.

Art.13 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Confederazione e da un numero pari di componenti fino ad un massimo di 10, eletti dall'Assemblea, rappresentativi di Comuni, Province e Comunità Montane con obbligo di almeno un Rappresentante della Provincia.
2. L'Ufficio di Presidenza nella sua prima riunione nomina due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. I Vice Presidenti durano in carica quanto l'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza nomina il Revisore unico dei Conti ai sensi del nuovo successivo art.14.
4. L'Ufficio di Presidenza dirige l'attività della Confederazione curando l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici approvati dall'Assemblea. Determina l'entità del contributo associativo dovuto dagli Enti aderenti, sulla base del criterio del contributo "pro capite" per ogni abitante di ciascun Comune, Provincia e Comunità Montana.
5. L'Ufficio di Presidenza determina l'indennità di carica del Presidente.
6. L'Ufficio di Presidenza adotta tutti i provvedimenti necessari che non siano riservati, a norma del presente Statuto, ad altri organi della Confederazione.
7. Provvede alle nomine dei rappresentanti della Confederazione nei vari organismi in cui essa è chiamata a far parte.
8. Istituisce i gruppi di lavoro di cui al successivo art. 16 del presente Statuto.
9. Predisporre il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
10. Assume il personale della Confederazione.
11. Si avvale, nello svolgimento di quanto ad esso attribuito, anche di esperti esterni di riconosciuta competenza tecnica.
12. L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli.
13. In caso di decadenza di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza subentra il primo dei non eletti avente ancora i requisiti previsti.
14. L'Ufficio di Presidenza può istituire o abrogare Delegazioni territoriali sulla base di motivate opportunità organizzative e di rappresentanza.
15. Al fine di agevolare la formazione delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza è consentito l'intervento alla seduta mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
16. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto alla seduta.

Art. 14 IL REVISORE UNICO DEI CONTI

1. Il Revisore unico dei Conti è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra gli iscritti al ruolo dei Revisori Contabili. Se il Revisore decade viene surrogato dall'Ufficio di Presidenza nella sua successiva prima riunione, a norma del precedente art. 13, comma 3.
2. I suoi compiti sono quelli previsti dalla vigente normativa civilistica.

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

Art. 15 STRUTTURA UFFICI E DIRETTORE – SEGRETARIO

1. La Confederazione si dota di una struttura mediante personale assunto direttamente.
2. Il Segretario, nominato dall'ufficio di Presidenza, dirige gli uffici della Confederazione, sovrintende al loro regolare funzionamento e assiste alle riunioni degli organi della Confederazione, coadiuvandone l'attuazione dei provvedimenti adottati.

Art. 16 GRUPPI DI LAVORO E DELEGAZIONI TERRITORIALI

1. Per il migliore coordinamento delle attività e per lo studio dei diversi problemi l'Ufficio di Presidenza istituisce gruppi di lavoro composti da Rappresentanti di cui al precedente art.8, comma 1, e/o tecnici nominati dagli Enti associati con obiettivi fissati a scadenza.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza la nomina dei Presidenti dei Gruppi di lavoro.
3. La Co.Nord si può dotare di Delegazioni a livello territoriale.
4. Fanno parte della Delegazione i Presidenti di Provincia, i Sindaci ed i Presidenti di Comunità montane associati alla Co.Nord del territorio individuato.
5. Le Delegazioni nominano un loro Responsabile che rappresenta la Co.Nord sul territorio di competenza e che entra a far parte dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto.

Art. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE

1. Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea generale, su proposta di almeno la metà più uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza oppure su richiesta e proposta di almeno un quinto degli Enti associati.
2. In entrambi i casi le modifiche statutarie devono essere approvate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 e dovranno essere recepite dagli organi degli Enti associati in base alla legislazione sulle autonomie locali.

Art. 19 NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Per quanto attiene alla consulenza degli Enti associati i riferimenti saranno quelli della normativa degli Enti locali (Leggi 81/1993, 127/1997, 191/1998, 120/1999, 265/1999, Testo Unico per gli Enti locali - T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per quanto applicabili, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
3. Nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, l'Ufficio di Presidenza può adottare provvedimenti di natura regolamentare finalizzati a disciplinare il funzionamento della Confederazione o le modalità operative in materia di convocazione e tenuta delle riunioni degli organi collegiali.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord - **CO.NORD**

e

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - **ANCI**

PREMESSO CHE:

L'ANCI:

- ha la rappresentanza istituzionale dei Comuni italiani, singoli o associati e delle Città metropolitane dinanzi al Parlamento, al Governo, alle Regioni, agli organi della Pubblica Amministrazione dello Stato, delle Regioni, agli organismi comunitari, al Comitato delle Regioni e ad ogni altro soggetto di rilievo istituzionale che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale. A tal fine designa i rappresentanti dei Comuni e delle Città Metropolitane in seno alla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 281/97, nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, come disciplinata dalla legge costituzionale n. 3/2001, nell'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al DPR 465/97;
- secondo quanto stabilito all'art. 1.4 del proprio Statuto: «promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del decentramento»;
- secondo quanto stabilito all'art. 1.5 del proprio Statuto, «per elevare il livello di rappresentatività ed al fine di realizzare un pieno coinvolgimento di tutte le peculiarità territoriali, [...] promuove, sostiene e valorizza associazioni di Comuni o di enti di derivazione comunale che fondano il loro spirito associativo su temi specifici connessi a questioni di interesse locale» ed ha altresì tra i propri compiti quello di: «prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti»;

La CO.NORD:

- è un'associazione volontaria di Comuni, Province e Comunità Montane, senza scopo di lucro;
- secondo quanto stabilito dal proprio Statuto all'art. 3, **SCOPI E COMPITI**, la Confederazione:
 - a) promuove e potenzia l'attività delle autonomie locali, sulla base dei principi indicati nella Costituzione;
 - b) propone variazioni alla Costituzione nelle modalità previste, al fine di porre in essere un ordinamento in cui i contenuti democratici del governo locale risultino valorizzati in massimo grado e siano rappresentativi degli indirizzi gestionali delle popolazioni residenti nell'ambito dei rispettivi territori;
 - c) rappresenta gli Enti < Comuni, Province e Comunità Montane > con il Parlamento, con il Governo e con gli altri organi centrali dello Stato, con gli organismi comunitari e con le Regioni;
 - d) cura tutti i problemi che investono gli Enti associati;
 - e) promuove tutte le iniziative opportune al fine di ottenere la massima autonomia per gli Enti associati nella forma di quella già in essere per le Province autonome di Trento e Bolzano,

tendenti ad una forma di Stato federalista in cui agli Enti sopracitati spetta la piena gestione amministrativa delle competenze e delle relative risorse;

f) intraprende tutte le iniziative di ricerca, di studio e di divulgazione prestando informazione, consulenza ed assistenza agli Enti associati con le proprie strutture o mediante convenzionamento con società specializzate, in modo da stimolare e promuovere lo sviluppo nel quadro della valorizzazione delle autonomie locali, sotto i profili della democraticità e dell'efficienza;

g) cura l'aggiornamento degli Amministratori;

h) cura la promozione di iniziative intercomunali;

i) promuove convegni e dibattiti;

l) può costituire società di servizi aventi per oggetto l'attività di prestazione di consulenza e servizi agli enti associati.

CONSIDERATO CHE

- esiste perfetta identità nei soggetti cui è rivolta l'attività delle parti, che costituiscono la potenziale base associativa di entrambe le associazioni;
- gli obiettivi statutari e le attività svolte dalle parti presentano profili di forte compatibilità e coerenza ed hanno in particolare in comune la valorizzazione del ruolo delle amministrazioni locali, la loro rappresentanza presso gli altri livelli di governo e il supporto tecnico-informativo;
- il processo in atto di riforma in senso federale dello Stato rende particolarmente rilevanti e strategiche forme di sinergia e di collaborazione tra tutti i soggetti che si candidano a rappresentare le autonomie locali e ad assisterle nel far fronte ai nuovi compiti e al nuovo quadro normativo;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- lo Statuto dell'ANCI prevede all'art. 2.1 che siano soci «i Comuni, le Città Metropolitane, le Associazioni e/o Unioni di Comuni, altri enti di derivazione comunale che ne facciano richiesta»;
- lo Statuto dell'ANCI prevede diversi istituti che regolamentano in forma stabile il rapporto tra l'associazione e altri soggetti - anche autonomi - sul territorio o di riferimento per specifiche tematiche ai quali si può far riferimento nella previsione di formalizzare un rapporto stabile di collaborazione tra le parti;

TUTTO QUANTO PREMesso

- In considerazione dell'opportunità di perseguire l'obiettivo di collaborazione sinergica con altri soggetti rappresentativi dei Comuni italiani, anche attraverso la realizzazione di forme di collaborazione ed integrazione reciproca della propria vita associativa pur continuando a conservare la propria indipendenza ed autonomia anche in relazione alle attività ed ai servizi resi a favore degli Associati;
- Ritenuto di valutare l'opportunità di consentire ai Comuni aderenti ad entrambe le associazioni o anche ad una sola di esse, di beneficiare dei servizi e delle funzioni svolte da entrambe;
- Considerato che nell'attuale particolare congiuntura economica, l'iniziativa in oggetto consentirà ai Comuni, in particolare a quelli già associati ad entrambe le parti, di perseguire l'obiettivo del contenimento delle spese, mentre ai Comuni attualmente associati alla sola CO.NORD, di

- acquisire maggiori servizi a costi contenuti;
- Quanto sopra prevedendo a carico degli Enti il versamento di una sola quota associativa (non superiore al valore della quota di adesione ad ANCI) che darà comunque diritto all'adesione ad entrambe le associazioni (ANCI e CO.NORD). A tale proposito i rapporti economici tra ANCI e CO.NORD, relativamente alla suddivisione pro quota delle quote associative, saranno definiti dal tavolo tecnico permanente più avanti descritto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Tra L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, rappresentata dal Presidente On. Sergio Chiamparino e la Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord - CO.NORD, rappresentata dal Presidente Sen. Cesarino Monti si conviene e si stipula il presente accordo di collaborazione:

1) Finalità ed oggetto

- Le parti intendono determinare forme stabili di collaborazione e reciproca partecipazione alla propria vita associativa per potenziare la propria azione e favorire il perseguimento dei propri obiettivi statutari sul territorio e a livello nazionale.
- Oggetto dell'accordo di collaborazione è pertanto la disciplina delle modalità di collaborazione tra le parti e la formalizzazione dei reciproci impegni finalizzati a consentire ai Comuni associati di ciascuna delle parti di beneficiare dei servizi di entrambe.

2) Impegni delle parti

- Le parti si impegnano a condividere tutte le informazioni necessarie a sviluppare sinergie operative tra i propri uffici, ed in particolare a condividere:
 - a) le liste dei rispettivi associati;
 - b) la tipologia e i contenuti dei servizi offerti e di tutte le iniziative intraprese sul territorio di natura istituzionale e/o tecnica.

In particolare CO.NORD si impegna a:

- promuovere presso i propri Comuni associati che non fossero già associati all'ANCI, l'adesione all'ANCI stessa entro il 31 Dicembre 2009, in modo che a partire dal 1 gennaio 2010 gli associati della CO.NORD risultino anche associati all'ANCI.

In particolare ANCI si impegna a:

- estendere agli associati della CO.NORD indipendentemente dal fatto che siano o meno associati all'ANCI, l'insieme dei servizi attualmente offerti gratuitamente agli associati dell'ANCI dall'Ancitel;
- garantire riduzioni tariffarie (da concordare) per l'acquisizione da parte degli Enti associati (CO.NORD e ANCI) dell'insieme dei servizi attualmente offerti o che saranno offerti a pagamento agli associati dell'ANCI dall'Ancitel e dalle altre strutture partecipate o collegate all'ANCI, con particolare riferimento alle attività di formazione e informazione;
- avvalersi della collaborazione della CO.NORD per specifiche attività tecnico-formative destinate ai Comuni delle Regioni del Nord, in particolare per la formazione e l'informazione in materia di federalismo fiscale e di nuove competenze degli Enti locali;
- ad inserire nel proprio regolamento per l'Assemblea congressuale del 2009 la previsione che i Comuni di cui al punto precedente possano regolarmente partecipare alle Assemblee congressuali regionali e nazionali;
- a garantire che:

1. Su proposta dell'Assemblea Generale della CO.NORD, il Consiglio Nazionale dell'ANCI ne recepisce lo Statuto;

2. Il Presidente della CO.NORD è invitato ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ove costituito;

3) Modalità attuative e rapporti economico-finanziari

Al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione dell'istituendo accordo di collaborazione, le parti convergono di definire gli aspetti tecnico/operativi di dettaglio propedeutici e successivi alla stipula degli accordi di cui sopra, con particolare riferimento alle conseguenze di natura economico-finanziaria.

4) Durata

L'accordo di collaborazione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014.

Eventuali modifiche o rinnovi dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti.

Se per qualsiasi motivo una delle parti volesse rescindere dal presente accordo, dovrà darne comunicazione all'altra con almeno 6 (sei) mesi di anticipo. Resta inteso che l'eventuale recesso dal presente accordo non produrrà effetti relativamente all'associazione dei singoli Comuni alle parti.

5) Autonomia della CO.NORD

Resta inteso che pur nell'ambito del presente accordo di collaborazione con Anci, la Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord - CO.NORD, continuerà ad essere dotata della propria autonomia ed a perseguire i propri fini statutari, nonché a fornire ed eventualmente sviluppare, a favore degli Associati, i servizi e le attività attualmente in essere.

Il presente accordo di collaborazione è stato ratificato dall'Assemblea Generale della Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord - CO.NORD a norma dell'art. 9 del vigente Statuto in data 11 dicembre 2009.

LAZZATE, 11 dicembre 2009

IL PRESIDENTE DELL'ANCI

ON. SERGIO CHIAMPARINO

IL PRESIDENTE DELLA CO.NORD

SEN. CESARINO MONTI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 05.07.2013 al 19.07.2013**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 05.07.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 05.07.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio